



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2018 FASC. II

(ESTRATTO)

**SIMONE FREGA**

**L'ILVA DI TARANTO DI NUOVO DI FRONTE  
ALLA CORTE COSTITUZIONALE  
(OSSERVAZIONI ALLA SENTENZA N. 58 DEL 2018)**

23 LUGLIO 2018

**IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO**

**Simone Frega\***  
**L’Ilva di Taranto di nuovo di fronte alla Corte costituzionale**  
**(osservazioni alla [sentenza n. 58 del 2018](#))**

SOMMARIO: 1. Il giudice penale offre un nuovo “assist” alla Corte costituzionale .... – 2. ... e la Corte cerca opportunamente di aggiustare il tiro in tema di tutela dei diritti fondamentali. – 3. Brevi e sospese conclusioni.

1. *Il giudice penale offre un nuovo “assist” alla Corte costituzionale ...*

La [decisione della Corte costituzionale n. 58 del 2018](#), con cui sono stati dichiarati incostituzionali sia l’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, sia gli artt. 1, comma 2, e 21-*octies* della l. n. 132 del 2015<sup>1</sup>, trae origine dal procedimento penale a carico dei dirigenti e dei tecnici dello stabilimento Ilva di Taranto per presunta violazione degli artt. 437 e 589 del codice penale<sup>2</sup>, a seguito del decesso di un operaio colpito da materiale incandescente fuoriuscito da un altoforno.

Il Governo, infatti, a seguito del contestuale provvedimento di sequestro della struttura<sup>3</sup>, al fine di impedire che l’attività negli stabilimenti di interesse strategico nazionale potesse essere impedita da provvedimenti di tal genere, disposti in base ad ipotesi di reato riguardanti la sicurezza dei lavoratori, aveva adottato il d.l. n. 92 del 2015<sup>4</sup>, introducendo in tal modo alcune “norme finalizzate a neutralizzare gli effetti concreti di provvedimenti cautelari reali assunti dall’Autorità tarantine”<sup>5</sup>.

---

\* *Dottorando di ricerca in Diritto (curriculum: Diritto pubblico interno, comparato ed europeo), Università degli studi di Genova.*

<sup>1</sup> Recanti, rispettivamente, misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; e la conversione in l., con modif., del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. La Corte ha esteso il giudizio di costituzionalità agli artt. 1, comma 2, e 21-*octies* della l. n. 132 del 2015, poiché ha rilevato che se è vero che l’art. 1 della l. n. 132 del 2015 (l. di conversione di un altro decreto l.) ha abrogato l’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 (con la previsione della clausola di salvezza per gli atti ed i provvedimenti adottati, gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti in base allo stesso art. 3 del d.l. n. 92 del 2015), è anche vero che l’art. 21-*octies* della stessa l. ha reintrodotto integralmente l’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015. Così facendo il legislatore con “la l. n. 132 del 2015 ha formalmente abrogato e simultaneamente salvaguardato il precetto normativo contenuto nell’impugnato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015”, in opposizione ad ogni regola di buona tecnica normativa; infatti, secondo la Corte, la tecnica normativa utilizzata “reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intellegibilità dell’ordinamento, in conseguenza dell’uso tutto anomalo della l. di conversione”. V. [Corte cost. sent. n. 58 del 2018](#), punti 2.1 e 2.2. del diritto.

<sup>2</sup> Nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto del 14 luglio 2015, che ha promosso la questione di costituzionalità dell’art. 3 del d.l. 4 luglio 2015, n. 92, si descrive sinteticamente le fattispecie di reato contestate, riportando “la rubrica provvisoria contenuta nella richiesta di sequestro preventivo del pubblico ministero” ossia la violazione dell’art. 437 codice penale per aver omesso di predisporre “protezioni del tipo «cover» e [...] qualsiasi altro dispositivo idoneo a garantire l’incolumità dei lavoratori presso l’altoforno 2 dello stabilimento «Ilva» di Taranto, in caso di proiezioni di materiale incandescente, nonché alla omissione di strumentazioni per il prelievo della ghisa e la misurazione della relativa temperatura, idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori” e dell’art. 589 codice penale “per avere, in tal modo, e così violando la normativa antinfortunistica [...], determinato il decesso dell’operaio”.

<sup>3</sup> Disposto dal Pubblico Ministero il 18 giugno 2015: provvedimento convalidato nei giorni seguenti dallo stesso rimettente (in quanto Giudice per le indagini preliminari competente).

<sup>4</sup> Più nel dettaglio, nel primo dei cinque commi di cui era composto l’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, si era stabilito che, al fine di garantire *il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza del luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa [...] non è impedito dal provvedimento di sequestro*. A tenore dei seguenti commi, l’attività di impresa, vista la rilevanza degli interessi in gioco, non si sarebbe però potuta protrarre per oltre dodici mesi dal provvedimento di sequestro, mentre per la stessa prosecuzione dell’attività, l’impresa avrebbe dovuto (entro trenta giorni dal provvedimento di sequestro) predisporre *un piano recante misure e attività aggiuntive [...] per la tutela della sicurezza sui luoghi del lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento in sequestro*.

<sup>5</sup> Così REDAZIONE, *La Consulta riconosce l’illegittimità del d.l. mirato a neutralizzare gli effetti concreti del sequestro preventivo disposto per prevenire infortuni sul lavoro (ancora sulla decretazione “salva Ilva”)*, in [Diritto Penale](#)

Ne sarebbe risultato pertanto violato, secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, l'art. 2 Cost. poiché si sarebbe consentito l'esercizio di un'attività d'impresa pericolosa "per la vita o l'incolumità umana [...], senza pretendere dall'azienda l'adeguamento degli stessi alle più avanzate tecnologie di sicurezza"<sup>6</sup>. Inoltre, il decreto censurato avrebbe operato un ingiustificato trattamento di favore per le sole attività imprenditoriali di interesse strategico nazionale<sup>7</sup>, mentre anche il diritto al lavoro sarebbe stato vulnerato dalla mancanza di condizioni di massima sicurezza<sup>8</sup>. Lo stesso diritto alla salute sarebbe poi stato messo illegittimamente a rischio in quanto "il bene in pericolo è rappresentato non già, o non solo, dal generico benessere psicofisico, quanto piuttosto dalla stessa vita e dall'incolumità del cittadino lavoratore"<sup>9</sup>. Per queste stesse ragioni, la disciplina avrebbe contraddetto anche l'art. 41 Cost., dal momento che l'iniziativa economica non potrebbe essere svolta arrecando *danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*<sup>10</sup>. Infine<sup>11</sup>, secondo il giudice rimettente, l'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, "privando di efficacia i provvedimenti preventivi doverosamente adottati [...] dalle competenti autorità giudiziarie" per impedire il permanere di un'attività illecita, si sarebbe posto in contrasto con l'art. 112 Cost. che, stabilendo l'obbligatorietà dell'azione penale, prevede, quale compito dell'Autorità giudiziaria, oltre alla "repressione dei reati [...] anche la loro prevenzione"<sup>12</sup>.

## 2. ... e la Corte cerca opportunamente di aggiustare il tiro in tema di tutela dei diritti fondamentali.

Venendo alla sentenza annotata, può subito osservarsi che la Corte ha nel complesso riscontrato positivamente i dubbi del giudice *a quo*, consentendo sul fatto che il legislatore abbia privilegiato eccessivamente la "prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti

---

[Contemporaneo](#), 26 marzo 2018. In effetti, dopo soli quattro giorni dall'entrata in vigore del decreto l. citato, e precisamente il giorno 8 luglio 2015, i legali di «ILVA s.p.a. in a.s.» depositavano l'istanza di dissequestro dell'area dello stabilimento.

<sup>6</sup> Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto del 14 luglio 2015, che ha promosso la questione di costituzionalità dell'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, punto 4.3.1.

<sup>7</sup> M. MASSA, *Il commissariamento dell'ILVA e il diritto delle crisi industriali*, in *Quaderni costituzionali*, 17 giugno 2013, dove si sottolinea che "proprio nella sentenza n. 85 del 2013 la Corte costituzionale si è mostrata dell'avviso che sia non solo legittima, ma in certa misura doverosa una disciplina differenziata per le imprese caratterizzate da particolari dimensioni e incidenza sul mercato: differenziata anche nel senso di prevedere un adattamento alle particolari contingenze del temperamento tra valori costituzionali, pure di rango costituzionale o primario."

<sup>8</sup> Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, punto 4.3.3.

<sup>9</sup> Ivi, punto 4.3.4.

<sup>10</sup> Cfr. M. MASSA, *Il diritto del disastro. Appunti sul caso ILVA*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 2013, fasc. 2, pp. 7-8, secondo il quale "La dignità umana è evocata come principio doppiamente unificante: come presupposto di ogni diritto e interesse costituzionalmente rilevante; come criterio di bilanciamento che, fermo il nucleo essenziale di ciascuno di essi, consente l'adattamento della loro tutela alle diverse situazioni storiche. Può sorprendere che il sacrificio di salute e ambiente, a vantaggio di produzione industriale e occupazione, sia dichiarato legittimo proprio in nome della dignità umana", ma, ricorda, come ciò sia frutto di "un'impostazione teorica già avanzata dal relatore e redattore della sentenza anche in sede scientifica".

<sup>11</sup> Il G.I.P. rimettente, diversamente dal Pubblico Ministero, non ha ravvisato un contrasto tra il d.l. n. 92 del 2015 e l'art. 77 c. 2 Cost., in quanto "nel caso specifico [...] trattandosi di questione comunque incidente sull'attività di uno stabilimento dichiarato dalla l. come di «interesse strategico nazionale», non risulta evidente il difetto di tali requisiti e, dunque, non si pone *extra ordinem* il ricorso del Governo allo strumento del decreto l." (ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, punto 4.3.7).

<sup>12</sup> V. R. BIN, *Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza "Ilva"*, in *Quaderni Costituzionali*, 2013, pp. 2 e 6, dove ci si domanda a chi spetti (tra amministrazione e giurisdizione) reprimere i reati ambientali, rilevandosi come il sequestro preventivo abbia "una valenza plurima: talvolta può servire – ed è questo aspetto che suscita le preoccupazioni maggiori – da strumento afflittivo, come anticipazione della pena; ma la sua finalità può essere anche quella più strettamente preventiva". Infine ritiene che il legislatore debba intervenire "a regolare il concorso delle due autorità", giurisdizionale ed amministrativa, in quanto è necessario avere "regole più generali, che disciplinino i ruoli ispettivi e i rapporti reciproci tra un'autorità amministrativa – così spesso inattiva – e l'autorità giudiziaria che è chiamata a supplire le inefficienze della prima".

costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui” è “inseparabilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso”. In questo quadro, l’eliminazione di tutti i possibili pericoli “per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori” si pone, per la Corte, come la condizione necessaria perché l’attività di impresa possa essere svolta “in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona”<sup>13</sup>.

La Corte, peraltro, mostra di essere approdata a tali conclusioni alla luce della precedente decisione [n. 85 del 2013](#), di cui, dunque, si rivela opportuno rammentare, seppure in estrema sintesi, i punti fondamentali.

Il nodo fondamentale che la Corte costituzionale aveva dovuto, in allora, sciogliere era stato “se un’attività che si svolga conformemente al provvedimento autorizzativo che la facoltizza possa comunque violare (altre) disposizioni normative (e, dunque, se prescrivere la conformità dell’attività all’autorizzazione, che ne consente l’esercizio, sia garanzia sufficiente per la tutela dei diritti)”<sup>14</sup>. La Corte aveva risposto in senso affermativo<sup>15</sup>, stimando la procedura di autorizzazione, prevista dalla norma impugnata, in grado di garantire “un sufficiente livello di tutela dell’ambiente”<sup>16</sup>. In particolare, era stata “considerata lecita la continuazione dell’attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che ven[issero] osservate le prescrizioni dell’AIA riesaminata, nelle quali si riassumono le regole che limitano, circoscrivono ed indirizzano la prosecuzione dell’attività stessa”<sup>17</sup>.

Si era in sostanza ritenuto che la procedura stabilita dalla norma impugnata garantisse un bilanciamento in grado di evitare un’espansione illimitata di un diritto (o più) sugli altri, in quanto rispondente ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza grazie ai limiti specifici previsti dalle disposizioni oggetto della questione di costituzionalità, nonché alle norme in tema di controllo e sanzioni ivi previste<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> [Sentenza n. 58 del 2018](#), punto 3.3 del diritto.

<sup>14</sup> Sul punto, v. L.G. SATÈ, “*Caso Ilva*”: la tutela dell’ambiente attraverso la rivalutazione del carattere formale del diritto (una prima lettura di Corte cost., sent. n. 85/2013)”, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 16 maggio 2013, 3.

<sup>15</sup> V. L.G. SATÈ, “*Caso Ilva*”, cit., 6, secondo cui la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità riconoscendo “alla norma impugnata un sufficiente livello di tutela dell’ambiente attraverso la valorizzazione del carattere formale del diritto: la conformità di un’attività autorizzata alla relativa autorizzazione non può determinare alcuna illiceità se non per illegittimità dell’autorizzazione stessa, e questo equivale a sostenere che (come in ogni sistema chiuso e retto da criteri meramente formali) la valutazione circa la legittimità di un fenomeno regolato dal diritto va condotta secondo modalità compiutamente riconducibili al sistema del diritto, ossia va necessariamente ridotta alla valutazione della validità delle fonti che lo disciplinano”.

<sup>16</sup> V. M. BONI, *Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva (n. 85/2013)*, in [Federalismi.it](#), 2014, 3, pp. 27 e 29, dove si afferma “che la scelta della Corte, di salvaguardare quasi esclusivamente il diritto all’occupazione, rischia in realtà di legittimare il fenomeno del cd. *dumping* politico (ossia la «competitività del sistema-paese»), cui si assiste a livello globale, e di cui il caso Ilva è forse oggi il fenomeno più evidente nel nostro Paese”, e viene altresì rilevata la responsabilità del decisore politico, “a prescindere dalla interpretazione scelta, è certo che la (mancata) responsabilità del decisore politico ha svolto, nella vicenda Ilva, un ruolo non secondario, obbligando la magistratura ad un intervento in parte sostitutivo. La Corte ha cercato di districare il nodo che a Taranto aveva creato un corto circuito dagli effetti drammatici sulla prospettiva occupazionale di migliaia di persone nonché, in termini generali, su quelle di un importante settore dell’industria nazionale. Se questo però sia stato in grado di risolvere definitivamente il problema del corretto bilanciamento di tutti i valori interessati, nonché quello della scarsa efficacia delle politiche pubbliche in Italia, al momento non appare ancora chiaro”.

<sup>17</sup> [Sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013](#), punto 9 del diritto. Infatti la Corte ritiene che “il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del [...] nucleo essenziale” dei principi e diritti fondamentali, quali il valore dell’ambiente e della salute.

<sup>18</sup> Sul punto V. ONIDA, *Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013*, in [Rivista AIC](#), n. 3/2013, pp. 3-4, dove si afferma che le “chiare e insistenti puntualizzazioni della Corte riconducono [...] al punto essenziale, al «cuore» del problema [...]: quale sia il confine fra i compiti degli organi politici e compiti dei giudici, quando si tratti di apprezzare gli effetti futuri di un’attività di per sé lecita, i rischi che vi possono essere collegati e l’equilibrio fra i rischi

Anche ora la Corte, richiamando il suo precedente, ritiene che la prosecuzione dell'attività produttiva possa avere luogo, solo se siano state poste (e quindi debbano essere osservate dall'impresa) regole che prevedano un progetto di risanamento, volto alla tutela di "tutti i beni ed i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all'ambiente salubre e il diritto al lavoro"<sup>19</sup>, così operandosi "un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco", in modo tale da evitare "la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti" ed "il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistematica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati"<sup>20</sup>.

Il caso in parola si differenzia tuttavia notevolmente da quello precedente, in quanto in quella circostanza la norma che aveva stabilito la prosecuzione dell'attività di impresa, aveva previsto anche specifici limiti realizzatisi in provvedimenti amministrativi (l'AIA – autorizzazione integrata ambientale), del tutto assente nella disciplina prevista dall'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015. Secondo la Corte, infatti, il legislatore non ha ora "rispettato l'esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti", particolarmente perché la predisposizione del piano di risanamento è stata completamente rimessa all'impresa senza il coinvolgimento di nessun'altra partecipazione pubblica o privata<sup>21</sup>. Oltre a ciò, la Corte, rileva come manchi "del tutto la richiesta di misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori"<sup>22</sup>.

### 3. *Brevi e sospese conclusioni.*

Può a questo punto osservarsi come la Corte costituzionale, se con la sentenza annotata abbia voluto precisare meglio, chiarendo i dubbi suscitati nel 2013, che l'inviolabilità dei diritti alla vita e alla salute non è suscettibile di cedere davanti ai diritti al lavoro e all'attività d'impresa, non sembri aver rinunciato a ragionare della possibilità di un ragionevole bilanciamento "tra esigenze della produzione ed esigenze di tutela della vita e della salute delle persone"<sup>23</sup>.

---

e i vantaggi. Apprezzamento tipicamente discrezionale, che non vuol dire privo di ogni limite e incontrollabile, ma che non può essere demandato in ultimo alla discrezionalità dei giudici senza alterare l'equilibrio dei poteri", ritenendo per questo motivo che la [sentenza n. 85 del 2013](#) "ancorché resa in un giudizio sulla l., appartiene piuttosto al *genus* delle pronunce che risolvono conflitti di attribuzione fra poteri". L'A. sottolinea altresì che "la Corte ancora una volta, in piena coerenza, ha confermato che decisioni, dirette a consentire o a vietare attività suscettibili di incidere su diritti fondamentali, ma in base a valutazioni e a bilanciamenti discrezionali diretti a stabilire il punto di equilibrio fra diritti e interessi contrapposti, sono bensì soggette a un controllo di ragionevolezza (o meglio di non irragionevolezza), ma non possono essere affidate in ultima istanza al potere giudiziario".

<sup>19</sup> [Sentenza n. 58 del 2018](#), punto 3.1 del diritto.

<sup>20</sup> [Sentenza n. 58 del 2018](#), punto 3.1 del diritto. Relativamente alla considerazione riguardante il bilanciamento proporzionale e ragionevole, la Corte richiama due decisioni precedentemente assunte, ossia la [n. 63 del 2016](#) e la [n. 264 del 2012](#).

<sup>21</sup> V. [Sentenza n. 58 del 2018](#), punto 3.2 del diritto. La Corte censura il fatto che tale disciplina abbia del tutto estromesso qualsiasi autorità pubblica dalla predisposizione del piano di risanamento dell'impresa (si ricorda che è prevista solo la mera comunicazione all'Autorità giurisdizionale procedente del piano già predisposto dall'impresa). Inoltre si osserva che anche se la disciplina prevede l'attribuzione di poteri di controllo e di vigilanza in capo a Vigili del Fuoco, INAIL e ASL, "tale potere [...] si limita alla verifica della corrispondenza tra le misure aggiuntive indicate nel piano e quelle in concreto attuate dall'impresa, così da renderne ambigua e indeterminata l'effettiva possibilità di incidenza".

<sup>22</sup> Tale circostanza comporta che sicuramente per trenta giorni, tempo necessario per predisporre il piano, ma forse anche per più tempo, i lavoratori sarebbero esposti ai rischi che hanno, di fatto, causato la morte di uno dei loro colleghi; inoltre la disposizione impugnata non definisce le misure che devono essere adottate dal piano, neppure rinviando alla disciplina della sicurezza sul lavoro o ad altre discipline preventive ed organizzative, e, in tal modo, lascia "sfornito l'ordinamento di qualsiasi concreta ed effettiva possibilità di reazione per le violazioni che si dovessero perpetrare durante la prosecuzione dell'attività". (v. [sentenza n. 58 del 2018](#), punto 3.2 del diritto).

<sup>23</sup> REDAZIONE, *La Consulta riconosce l'illegittimità del d.l. mirato a neutralizzare gli effetti concreti*, cit.

È vero infatti che la Corte ha a prima vista cercato di superare il precedente della [sentenza n. 85 del 2013](#), col trattare “il problema in modo ben diverso, privilegiando, nella motivazione non tanto i bilanciamenti e [i] compromessi quanto la fondamentale importanza del diritto alla salute”<sup>24</sup>, ma resta il fatto che sempre ad un bilanciamento si fa appello per uscire dalle secche della situazione. Secondo la Corte, “non può infatti ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall’autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell’attività d’impresa; ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco”. E per “essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (...). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati”<sup>25</sup>.

I corollari evidenti di questo teorema paiono dunque che taluni diritti fondamentali, se bilanciati, sia pure con criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, proprio fondamentali non sarebbero, ma in certa misura negoziabili. Tale negoziazione sarebbe affidata *in primis* al legislatore e in seconda battuta alla Corte (mai al giudice ordinario), rivelandosi suscettibile di variare con i tempi e con i luoghi, rendendo così mutevole il grado di protezione dei diritti in gioco (ciò che ne snatura ulteriormente la “fondamentalità”). Che, se è vero che comunque mai potrebbe esserne intaccato il nucleo essenziale, sorge spontaneo l’interrogativo su quale sia siffatto nucleo con riferimento alla salute, ma soprattutto alla vita.

---

<sup>24</sup> Il precedente della Corte, richiamato più volte anche in questa nota, aveva suscitato qualche perplessità: di fatto aveva finito con il privilegiare l’attività di impresa, sacrificando il diritto alla salute e all’ambiente in forza della stessa dignità umana (G. AMENDOLA, *Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale ci ripensa?*”, in [Questione Giustizia](#), 10 aprile 2018, p. 4).

<sup>25</sup> [Sentenza n. 58 del 2018](#), punto 3.1 del diritto.